

Prot. n. 258

Determina n. 2

Forlì, 14 aprile 2014

Oggetto: *Adesione dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli alla: “Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”.*

Il Segretario dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante *“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

- l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
- l’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Premesso che:

- in data 19 dicembre 2011 è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 la Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- tale Variante conferma, introducendo alcune modifiche, il regime di indicazioni, prescrizioni, vincoli posto a garanzia di uno sviluppo antropico sostenibile e coerente con il quadro delle criticità idrauliche della pianura romagnola, già delineato dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- dall’applicazione delle norme del Piano Stralcio discendono per i comuni degli adempimenti che presuppongono il contributo di professionalità di elevata competenza e specializzazione nell’impiego di modelli numerici di analisi territoriale e più in generale nel campo delle scienze idrauliche;
- il Comune di Cervia segnala l’indisponibilità, all’interno del proprio organico, di professionalità adeguate allo svolgimento degli approfondimenti tecnici richiesti da tali adempimenti, nell’ambito dell’espletamento delle attività urbanistiche ed edilizie di propria competenza;
- risulta quindi di comune interesse instaurare un rapporto di reciproca collaborazione tecnica finalizzato alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, con particolare riferimento al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio;

Visto lo schema di *“Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”*, allegato parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che tale intesa ha per oggetto la collaborazione tecnico-specialistica finalizzata alla corretta applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, coordinando le azioni dei diversi soggetti e risulta pertanto condivisibile, in quanto coerente con gli orientamenti e gli indirizzi contenuti nel Piano Stralcio, nonché compatibile con le competenze e i compiti di questa Autorità di Bacino;

Visto il comma 2 lett. c) dell’art. 8 della L.R. 29 marzo 1993, n. 14, istitutiva dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che pone espressamente la cura dei rapporti con gli enti pubblici e di diritto pubblico tra i compiti specifici attribuiti al Segretario;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per aderire all’intesa in parola mediante atto monocratico del Segretario, ai sensi del comma 2 lett. c) dell’art. 8 della L.R. 14/93;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di *“Intesa ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990 tra il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”* allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. di sottoscrivere l’intesa di cui al punto 1;
3. di stabilire che i tempi di attuazione e le modalità di esecuzione dell’intesa saranno quelli specificati nello schema allegato alla presente determinazione;
4. di dare atto che tale adesione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo da parte dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
5. di stabilire che in sede di sottoscrizione potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali allo schema di intesa di cui al punto 1. ch si rendessero necessarie per il perfezionamento dell’intesa medesima;
6. di dare atto infine che secondo, quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2913, n. 33 si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ivi contemplata.

Dott. Giuseppe Bortone



ALLEGATO A)

SCHEMA DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IL COMUNE DI RAVENNA E L'AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI per gestire in modo coordinato ed integrato gli adempimenti inerenti l'applicazione delle norme contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli.

L'anno _____, nel mese di _____, il giorno ____

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Viale Aldo Moro, n. 52 - 40127 Bologna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Ing. Mauro Vannoni, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, di seguito denominata Regione;

E

IL COMUNE DI CERVIA, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 48015 Cervia (P.I. 00360090393), rappresentato dall'Ing. Roberto Buonafede, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Settore Lavori Pubblici, Sviluppo Economico e Residenziale, a ciò autorizzato a norma dell'art. 53 dello Statuto, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito denominato Comune;

E

L'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI, con sede legale in Via Miller, 25 - 47100 Forlì - C.F. 80062590379, rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Giuseppe Bortone, di seguito denominata AdBRR giusta determina n. _____ del _____;

PREMESSO CHE:

- in data 19 dicembre 2011 è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 la Variante al Titolo II "Assetto della rete idrografica" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- tale Variante conferma, introducendo alcune modifiche, il regime di indicazioni, prescrizioni, vincoli posto a garanzia di uno sviluppo antropico sostenibile e coerente con il quadro delle criticità idrauliche della pianura romagnola, già delineato dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- dall'applicazione delle norme del Piano Stralcio discendono per i comuni degli adempimenti che presuppongono il contributo di professionalità di elevata competenza e specializzazione nell'impiego di modelli numerici di analisi territoriale e più in generale nel campo delle scienze idrauliche;
- il Comune di Cervia segnala l'indisponibilità, all'interno del proprio organico, di professionalità adeguate allo

6. relazione del collasso arginale solo per interventi ricadenti nell'art. 10 del Piano Stralcio.

ART. 4

COMPITI DELLA REGIONE

La Regione, per il tramite del suo Servizio Tecnico di Bacino Romagna, provvederà a supportare gli uffici tecnici comunali nello svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale, anche nei casi in cui la norma non prescriva il pronunciamento dell'autorità idraulica competente, rilasciando nei confronti del Comune apposito parere nei casi previsti dagli articoli del Piano Stralcio di seguito indicati:

- art. 2 ter "Alveo", comma 5;
- art. 6 "Aree di potenziale allagamento";
- art. 9 "Invarianza idraulica", anche per i casi di entità inferiore al limite dimensionale stabilito al comma 6, oltre il quale è sempre richiesto l'accordo dell'autorità idraulica competente;
- art. 10 "Distanze di rispetto dai corpi arginali", commi 1 e 2.

ART. 5

COMPITI DELL'AUTORITA' DI BACINO

l'AdBRR renderà disponibili le basi di dati, i presupposti teorici, le procedure di elaborazione numerica sottese alla determinazione delle aree a pericolosità idraulica e delle grandezze fisiche da tenere in considerazione per conseguire la mitigazione del rischio, fondamentalmente mediante strategie di difesa passiva.

ART. 6

ATTIVITA' CONGIUNTE

In funzione del raggiungimento degli obiettivi generali della presente intesa come sopra delineati, verranno comunque eseguite, in maniera congiunta, le seguenti attività:

- 1) Perimetrazione e riporto su idonea base cartografica della fascia di 30 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali di pianura, enunciata al comma 2 dell'art. 10 delle Norme del Piano Stralcio, al fine di consentire la visione sinottica di tale vincolo con le altre zonizzazioni di Piano;
- 2) Disamina dei lavori di miglioramento delle caratteristiche geometriche e/o geotecniche dei rilevati arginali effettuati e/o previsti e dei loro effetti sugli scenari di rischio delineati nel Piano Stralcio.

ART. 7

ONERI E DURATA DELL'INTESA

La presente intesa non comporta l'obbligo e l'impegno di alcun onere finanziario diretto per le parti contraenti e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno,